

# ISTRUZIONI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO “IL TROVAROBE” E “MERCATO DEI PRODUTTORI”

EDIZIONE 2018 di RACCONIGI

## **PER IL MERCATINO “IL TROVAROBE”**

- Il Mercatino si svolge la 4<sup>a</sup> domenica del mese più un'edizione speciale il 2 giugno (denominata “libro antico, carta, francobolli, fumetto, vinile e vintage”) e un'edizione speciale il 09 dicembre (denominata “vetro, ceramica, giocattoli e tante idee regalo per il Natale”)
- Dopo aver scaricato il modello di domanda dal sito del Comune di Racconigi (Modulistica→Area Vigilanza), compilarlo in ogni sua parte, allegare fotocopia carta identità, allegare una marca da bollo da €16 per la manifestazione a cui intende partecipare, apporre sulla domanda stessa una marca da € 16,00, annullarla trasversalmente e spedire (e-mail ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it) e/o consegnare al Comune di Racconigi, P.za Carlo Alberto 1, 12035 RACCONIGI (CN).
- Per le Associazioni che hanno denominazione di ONLUS, la domanda va compilata e firmata da parte del Presidente o responsabile incaricato, allegare fotocopia carta d'identità dello stesso e fotocopia della documentazione che attesti e certifichi che l'Associazione è una ONLUS, in questo caso, e solo in questo caso, la domanda e il rilascio di autorizzazione è ESENTE dai bolli.
- In caso di impossibilità alla partecipazione al mercatino, pur avendo inviato domanda e marca da bollo, è sufficiente avvisare telefonicamente la propria assenza, entro le ore 9 del venerdì antecedente all'evento e la stessa verrà utilizzata per gli eventi successivi, previa comunicazione dell'interessato. Nel caso di mancata comunicazione di assenza, **verrà predisposta regolamentare autorizzazione con conseguente utilizzo della marca da bollo da € 16,00.**
- **E' importante sottolineare che in data 31.10.2017 la Regione Piemonte ha promulgato una legge che riguarda gli espositori non professionali che partecipano ai mercatini dell'antiquariato. A fronte dei “cambiamenti” che la Regione intende adottare, esiste la possibilità che, nel corso dell'anno 2018, debbano essere attuate modifiche per la partecipazione al Mercatino in oggetto. In attesa della emanazione delle norme di attuazione, si allega uno stralcio delle parti più importanti.**

RIFERIMENTI PER IL MERCATINO “IL TROVAROBE”:

- per la parte autorizzativa a carico del Comune: Uff. Commercio: DELBOSCO Carla tel. 0172 821678 il lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00; email: [commercio@comune.racconigi.cn.it](mailto:commercio@comune.racconigi.cn.it).
- Referente organismo Associato d’Impresa “RACCONIGINCENTRO”: Sig. LANZARDO 339 7767532 per lo svolgimento del mercatino stesso.

- **PER IL MERCATINO “IL TROVAROBE” CON PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI:**

- La partecipazione al Mercatino “IL TROVAROBE” è esteso ai produttori agricoli i quali devono scaricare e compilare la modulistica apposita, compilarla in carta semplice e presentarla o spedirla al Comune di Racconigi, P.za Carlo Alberto 1, 12035 RACCONIGI (CN) (Ufficio Protocollo). ATTENZIONE gli stessi dovranno presentare DOPO OGNI PARTECIPAZIONE, la comunicazione al Comune di avvenuta partecipazione, scaricando il modulo predisposto, compilarlo in carta semplice consegnarlo al Vigile presente nel giorno della manifestazione o presentarlo/spedirlo al Comune di Racconigi, P.za Carlo Alberto 1, 12035 RACCONIGI (CN) (Ufficio Protocollo)
- L'Ufficio Tributi del Comune provvederà ad emettere e ad inviare ad ogni partecipante il bollettino c/c postale a CONSUNTIVO, per il pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico.
- L'area adibita ad esposizione dei propri prodotti è individuata nell'area antistante il Comune, in Piazza Carlo Alberto.

RIFERIMENTI PER I PRODUTTORI AGRICOLI:

- Comune di Racconigi: Uff. Commercio: DELBOSCO Carla tel. 0172 821678 il lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00; email: [commercio@comune.racconigi.cn.it](mailto:commercio@comune.racconigi.cn.it)

La Legge Regionale n.16 del 31/10/2017 ha apportato alcune modifiche alla L.R.28/1999. Si riporta di seguito il testo degli articoli così come modificati.

(Vendite occasionali su area pubblica)

Art. 11 bis. (Oggetto e definizioni)

1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00; c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.

3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali. ".

Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. ".